

Regolamento sulle elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi negli organismi di Ateneo e di formazione della Consulta studentesca

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il Presente regolamento disciplina le modalità di elezione delle rappresentanze degli studenti iscritti ai Corsi Laurea triennale, magistrale biennale e magistrale a ciclo unico, nonché dei dottorandi di ricerca, negli organismi di Ateneo per i quali la rappresentanza è prevista dallo Statuto dell'Università Telematica Pegaso e dai rispettivi regolamenti di funzionamento.
2. La partecipazione degli studenti agli organismi di rappresentanza è a titolo gratuito e senza oneri per l'Ateneo.
3. La partecipazione degli studenti agli organismi di rappresentanza dell'Ateneo avviene nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere nell'accesso alle cariche.

Art. 2 Convocazione delle Elezioni

1. L'Ateneo indice una volta ogni due anni le votazioni per le elezioni di tutte le rappresentanze degli studenti e dei dottorandi di ricerca di cui al precedente articolo 1, comma 1.
2. Le elezioni sono convocate con Decreto del Rettore nel quale sono indicati: gli organismi interessati al rinnovo delle rappresentanze, la data di svolgimento delle consultazioni e la composizione della Commissione Elettorale e del suo Presidente.
3. Nel caso l'istituzione di nuovo organismo di Ateneo i cui regolamenti prevedano la partecipazione degli studenti e dei dottorandi di ricerca (ad esempio Collegio di Dottorato, nuovo CdS, ecc.) sia successiva alla indizione della tornata elettorale di cui al precedente comma 1 del presente Articolo, con Decreto del Rettore sono convocate specifiche procedure elettorali che seguono le modalità organizzative previste dagli articoli 3-10 del presente Regolamento. Gli eletti per tali organismi rimangono comunque in carica, indipendentemente dalla data di svolgimento delle elezioni, sino all'indizione della successiva tornata elettorale biennale di cui al comma 1 del presente Articolo.

Art. 3 Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo è garantito dallo status di ~~studente~~ ^{dottore} di ricerca regolarmente iscritto presso l'Università Telematica Pegaso S.r.l.
2. Sono esclusi dall'elettorato attivo coloro che, pur rivestendo lo status di studente o di dottorando di ricerca, non risultino in regola con la propria posizione amministrativa e/o con i versamenti dovuti, nonché per tutte le altre cause ostative previste dalla legge.
3. Contestualmente alla pubblicazione del Decreto del Rettore di indizione delle elezioni, viene pubblicato nella piattaforma di Ateneo, in un'apposita sezione dedicata alle "Elezioni dei rappresentanti degli studenti", l'elenco degli aventi diritto all'elettorato

attivo per ciascun organismo di cui si propone il rinnovo delle rappresentanze.

4. Gli studenti e i dottorandi di ricerca che non risultino inseriti nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo, ma ritengano di essere in possesso dei requisiti necessari, possono richiedere di essere inseriti, previa verifica da parte degli uffici amministrativi dell'effettivo possesso dei requisiti alla data del Decreto di indizione delle elezioni.

Art. 4 Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo è garantito dallo status di studente regolarmente iscritto, presso l'Università Telematica Pegaso nell'Anno Accademico o nel ciclo di Dottorato in cui si tengono le elezioni.
2. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che, pur rivestendo lo status di studente o di dottorando di ricerca, non risultino in regola con la propria posizione amministrativa e/o con i versamenti dovuti, nonché per tutte le altre cause ostative previste dalla legge.
3. Al fine di garantire le esigenze di continuità dei lavori degli organismi di Ateneo, sono altresì esclusi dall'elettorato passivo coloro i quali alla data di convocazione delle elezioni debbano ancora conseguire un numero di CFU pari o inferiore a 60 sul totale previsto dai Piani di studio dei Corsi di Laurea ai quali sono iscritti o, nel caso di dottorandi di ricerca, coloro i quali alla data di convocazione delle elezioni siano iscritti al terzo anno del ciclo di Dottorato.
4. Contestualmente alla pubblicazione del Decreto del Rettore di indizione delle elezioni, viene pubblicato nella piattaforma di Ateneo, in un'apposita sezione dedicata alle "Elezioni dei rappresentanti degli studenti, l'elenco degli aventi diritto all'elettorato passivo per ciascun organo di cui si propone il rinnovo delle rappresentanze.

Art. 5 Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è nominata con Decreto del Rettore congiuntamente all'indizione delle elezioni.
2. La Commissione è composta da: i) tre Professori di ruolo, scelti tra i Professori di I e II fascia e i Ricercatori RTT in modo da garantire la parità di genere e la rappresentanza delle Facoltà; ii) due componenti del personale non docente dell'Ateneo; iii) un componente dell'ufficio IT dell'Ateneo.
3. Il Presidente della Commissione viene indicato nello stesso Decreto di nomina del Rettore scegliendolo all'interno della componente docente designata.
4. La Commissione Elettorale:
 - a) entro 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto di indizione del Rettore, e comunque entro 10 giorni dalla data prevista per lo svolgimento delle elezioni, pubblica sulla piattaforma di Ateneo le modalità tecniche di svolgimento delle elezioni in conformità con le tempistiche previste dal Decreto del Rettore di indizione;
 - b) entro 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto del Rettore, e comunque entro 10 giorni dalla data prevista per lo svolgimento delle elezioni, raccoglie le proposte di candidatura ricevute e ne cura la pubblicazione sulla piattaforma di Ateneo;

- c) cura, su indicazione del Presidente, le operazioni di scrutinio al termine delle operazioni di voto;
 - d) redige, entro tre giorni dalla chiusura degli scrutini, il verbale riportante il resoconto delle operazioni di scrutinio e l'indicazione dei voti riportati dai candidati, specificando i nominativi e i voti degli eletti per ciascuna carica e i risultati dei non eletti in ordine di preferenza ricevuta;
 - e) sovrintende a tutto lo svolgimento elettorale.
5. Al termine delle operazioni elettorali, il Presidente della Commissione invia il verbale, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, al Rettore, al Presidente del CdA, al Senato Accademico e al Direttore Generale.

Art. 6 Presentazione delle candidature

1. È possibile presentare la propria candidatura unicamente per gli organismi rappresentativi indicati nel Decreto del Rettore di indizione delle elezioni, senza alcuna possibilità di eccezione o deroga alle scadenze previste.
2. Gli studenti interessati possono presentare domanda alla Commissione Elettorale compilando l'apposito *form* che sarà messo a disposizione sulla piattaforma di Ateneo, nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione del Decreto di indizione delle elezioni.
3. La proposta di candidatura deve contenere i dati anagrafici del candidato (obbligatori), lo stato della carriera universitaria (obbligatorio), l'organismo per il quale ci si candida (obbligatorio) ed un breve profilo (facoltativo) che richiami, tra l'altro, le motivazioni della candidatura.
4. Non è possibile presentare candidature a nome o per conto di soggetti terzi, anche se da questi appositamente delegati.

Art. 7 Modalità di svolgimento delle elezioni

1. L'espressione del voto avviene per via telematica. L'Ateneo garantisce l'esercizio del suffragio nella piena riservatezza dei dati personali e assicurando la libertà e la segretezza del voto.
2. Il voto telematico deve essere espresso nei giorni e negli orari stabiliti dal Decreto di indizione delle elezioni, seguendo le modalità tecniche e le scadenze inderogabili definite dalla Commissione Elettorale di cui al precedente articolo 5.
3. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza per ognuno dei seggi disponibili in seno al singolo organismo di rappresentanza.

Art. 8 Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono svolte dalla Commissione Elettorale secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. Risultano eletti, in ciascun organismo, i candidati che ricevono il maggior numero di

preferenze. In caso di parità di preferenze risulta eletto colui che debba ancora conseguire, alla data di presentazione della candidatura, il maggior numero di crediti formativi. In caso di ulteriore parità, viene eletto il candidato con l'età anagrafica più giovane.

3. Al termine dello scrutinio sono indicati, nel verbale finale della Commissione Elettorale di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, anche gli elenchi dei "non eletti" per ordine di preferenza ricevuta, e, in caso di parità di voti, seguendo i criteri previsti dal comma 2 del presente articolo.
4. I lavori di scrutinio della Commissione sono pubblici.

Art. 9 Proclamazione degli eletti e durata del mandato

1. Entro dieci giorni dalla consegna del verbale da parte della Commissione Elettorale viene emanato Decreto del Rettore di proclamazione degli eletti.
2. Il Decreto di nomina viene pubblicato in piattaforma, inviato ai destinatari e ai diversi organismi di Ateneo interessati.
3. Il mandato degli eletti ha durata biennale, decorre dalla data di emanazione del decreto di nomina ed è rinnovabile una volta sola.
4. Il mandato degli eletti cessa con la nomina degli eletti nelle votazioni successive.
5. In caso di dimissioni o di perdita dei requisiti di eleggibilità di uno dei candidati proclamato eletto o di perdita della qualità di studente dell'Università Telematica Pegaso per trasferimento, per rinuncia o altro motivo, subentrerà automaticamente il primo dei candidati non eletti nella medesima graduatoria. In caso di esaurimento delle rappresentanze elette si provvederà alle elezioni suppletive con scadenza della carica al momento della nuova elezione biennale.
6. Gli studenti eletti e i primi dei non eletti per ciascuno degli organismi rappresentativi interessati al rinnovo delle cariche entrano a fare parte della "Consulta studentesca" di cui al successivo articolo 11.

Art. 10 Ricorsi

1. Eventuali ricorsi avverso la composizione delle candidature per ciascun organismo di Ateneo devono pervenire alla Commissione Elettorale, entro tre giorni dalla data di pubblicazione in piattaforma dell'elenco delle candidature medesime. La Commissione Elettorale è tenuta a rispondere agli eventuali ricorsi entro sette giorni dal termine di presentazione degli stessi.
2. Eventuali ricorsi avverso la proclamazione degli eletti devono pervenire alla Commissione Elettorale entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto del Rettore di proclamazione degli ~~di~~ La Commissione Elettorale è tenuta a rispondere agli eventuali ricorsi entro sette giorni dal termine di presentazione degli stessi.

Art. 11 Consulta studentesca

1. Al fine di favorire la partecipazione degli studenti e delle studentesse alla crescita culturale dell'Ateneo e al miglioramento dei servizi a disposizione degli studenti, l'Ateneo promuove la formazione della Consulta studentesca.
2. La Consulta studentesca è composta da tutti coloro che, al termine delle elezioni delle rappresentanze studentesche di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, risultino eletti negli organismi rappresentativi e da coloro i quali siano risultati come primi dei non eletti per tutte le cariche elettive.
3. La Consulta Studentesca promuove la partecipazione degli studenti all'organizzazione e alla vita universitaria ed è organo consultivo degli OOAA in materia di attività e servizi agli studenti, diritto allo studio, altre iniziative culturali e formative nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero.
4. La Consulta è coordinata dallo studente più giovane per età anagrafica al momento della sua composizione.
5. Il Coordinatore della Consulta può essere audito, su richiesta del Senato o del Consiglio di amministrazione, per specifiche tematiche relative al diritto allo studio e ai servizi agli studenti.
6. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del Decreto di proclamazione degli eletti di cui al comma 1 dell'Articolo 9, ovvero entro venti giorni in caso di ricorsi, viene emanato il Decreto del Rettore di nomina della Consulta degli studenti.
7. La Prima riunione della Consulta, successiva al Decreto di nomina, è convocata da un Delegato del Rettore scelto tra i docenti di ruolo dell'Ateneo.
8. La Consulta decade in seguito all'indizione di nuove elezioni di cui all'articolo 2 del presente Regolamento e, quindi, alla pubblicazione del decreto del Rettore di nomina dei nuovi eletti di cui all'Articolo 9.

Art. 12 Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione del relativo Decreto di approvazione ed è pubblicato sulla piattaforma di Ateneo.
2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento viene pubblicato il Decreto del Rettore di indizione delle elezioni studentesche per tutti gli organismi che a norma dello Statuto e dei rispettivi regolamenti di funzionamento prevedano la partecipazione degli studenti.
3. Le rappresentanze degli studenti e dei dottorandi di ricerca in carica negli organismi rappresentativi al momento della promulgazione del presente Regolamento rimangono in funzione sino al Decreto di nomina dei nuovi eletti di cui all'Articolo 9.